

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Il presente decreto legislativo dà attuazione alla legge 19 luglio 2007, n. 106, recante la “delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale”.

L’attuazione della delega segna il passaggio da un sistema incentrato sulla titolarità dei diritti audiovisivi sportivi in capo ai singoli organizzatori degli eventi, recepito nell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78, ad un nuovo sistema basato sulla contitolarità dei diritti in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione e a tutti i soggetti partecipanti alla stessa, ispirato al modello della *UEFA Champions League*.

Si tratta di una riforma strutturale, che va ad incidere sensibilmente sugli interessi di distinte categorie di soggetti privati - le società sportive professionistiche, gli operatori della comunicazione ed i sostenitori delle squadre, che sono gli utenti finali dei prodotti audiovisivi sportivi - ma con un comune obiettivo finale, chiaramente enunciato nel primo comma della legge delega: garantire l’equilibrio competitivo dei soggetti che partecipano alle competizioni sportive e realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi.

2. La riforma del mercato dei diritti audiovisivi sportivi, si caratterizza per le nuove regole in materia di commercializzazione di tali diritti, che possono essere brevemente sintetizzate come segue:

- conferimento all’organizzatore della competizione di una sorta di mandato collettivo *ex lege* a commercializzare in via esclusiva, sul mercato nazionale ed internazionale, i diritti audiovisivi di cui è contitolare unitamente ai soggetti che partecipano alla competizione medesima;
- riconoscimento in capo a ciascun organizzatore dell’evento sportivo del diritto d’archivio relativo all’evento medesimo, nonché della possibilità di adottare autonome iniziative commerciali;
- predeterminazione, da parte dell’organizzatore della competizione, di apposite linee guida finalizzate a disciplinare le procedure attraverso le quali sarà effettuata la vendita dei diritti audiovisivi, in modo da garantire la parità di trattamento di tutti i soggetti interessati all’acquisto;
- previsione di specifiche regole finalizzate a garantire la trasparenza e la concorrenza nel mercato come, ad esempio, quelle in materia di durata massima dei contratti di licenza, di formazione dei pacchetti, di requisiti di indipendenza che devono essere posseduti dagli intermediari interessati all’acquisto dei diritti;

- previsione di una distinta disciplina per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, nel quale si registra la presenza di diverse piattaforme distributive che mostrano un differente livello di sviluppo, e sul mercato internazionale, nell'ambito del quale assume prioritario rilievo l'esigenza di valorizzare i prodotti audiovisivi relativi ai campionati italiani;
- previsione di una disciplina diversificata per le piattaforme emergenti e per la piattaforma radiofonica, in modo da tenere conto delle peculiari esigenze di questi settori.

La riforma del mercato è poi completata da specifiche regole in materia di:

- diritto di cronaca, in modo da garantire, anche attraverso un apposito regolamento che sarà adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, un corretto bilanciamento tra l'interesse allo sfruttamento commerciale dei diritti televisivi da parte degli operatori della comunicazione e l'interesse generale della collettività alla conoscenza degli eventi sportivi, garantito dai concessionari del servizio pubblico radiotelevisivo e dalle altre emittenti radiotelevisive nazionali e locali;
- tutela dei diritti audiovisivi sportivi a fronte di indebite forme di esercizio da parte di terzi, incentrata sull'estensione delle modalità di tutela previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore;
- funzioni di regolazione e di vigilanza sull'intero settore, attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- tutela degli utenti finali, attraverso la partecipazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale al procedimento finalizzato all'adozione del regolamento sul diritto di cronaca e attraverso la previsione di specifiche regole volte a garantire l'effettiva fruibilità degli eventi sportivi.

3. La nuova disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi si coordina con le nuove regole finalizzate a garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti che partecipano alla competizione e ad assicurare la c.d. mutualità generale del sistema.

All'equilibrio competitivo è preordinata la disciplina in materia di equa ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti tra tutti i partecipanti alla medesima competizione. Tale disciplina, in ossequio ad una specifica previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge delega, è stata elaborata tenendo conto delle regole predisposte dai soggetti preposti all'organizzazione delle competizioni sportive. In particolare, per quanto riguarda il calcio, si è tenuto conto delle decisioni assunte dalla Lega Calcio nell'assemblea del 30 ottobre scorso, nel corso della quale sono state approvate, a larga maggioranza, apposite regole per la ripartizione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti audiovisivi relativi al campionato di Serie A.

Inoltre per la gestione delle risorse destinate alla mutualità generale (ossia finalizzate allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, alla valorizzazione e incentivazione delle categorie dilettantistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche, purché di particolare rilievo sociale) si prevede la costituzione di

un'apposita fondazione di diritto privato, denominata "Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre".

4. Completa il quadro generale della riforma, l'analitica disciplina del periodo transitorio, finalizzata a consentire un equo contemperamento tra l'esigenza di non procrastinare eccessivamente l'operatività delle nuove regole in materia di commercializzazione dei diritti, di equa ripartizione delle risorse e di mutualità generale, da un lato, e le aspettative derivanti dai contratti stipulati nel vigore della disciplina posta dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 15 del 1999, dall'altro.

5. Passando all'analisi del decreto legislativo, assume rilievo l'articolazione dello stesso in cinque distinti titoli.

Il titolo I si articola in due soli articoli. L'articolo 1, nell'enunciare i principi ispiratori della riforma, chiaramente affermati dall'articolo 1, comma 2, lettere e), g) ed h), della legge delega, indica chiaramente le distinte finalità del presente decreto legislativo: "garantire la *trasparenza* e l'*efficienza* del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale" e "disciplinare la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti in modo da garantire l'*equilibrio competitivo* fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tali risorse a fini di *mutualità*".

Tale articolo circoscrive anche l'ambito di applicazione del presente decreto, attraverso il riferimento ai diritti audiovisivi - come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera o) - relativi agli eventi sportivi dei campionati, coppe e tornei professionistici e delle correlate manifestazioni sportive organizzati a livello nazionale (e cioè direttamente connessi al campionato o al torneo, come - ad esempio - la Supercoppa italiana, disputata tra la squadra vincitrice del Campionato di calcio di Serie A e quella vincitrice della Coppa Italia). Sono dunque esclusi dal presente decreto i diritti televisivi relativi alle competizioni non ufficiali, anche se organizzate in forma di torneo, come le amichevoli.

Inoltre, stante il riferimento ai campionati, coppe e tornei professionistici a squadre, il presente decreto riguarda esclusivamente il calcio e il basket, mentre ne restano esclusi gli altri sport professionistici (non solo il golf, l'automobilismo ed il pugilato, ma anche il ciclismo, che non prevede competizioni sportive organizzate in forma di campionato o torneo).

L'articolo 2 reca le definizioni dei concetti più ricorrenti nel testo normativo, specificando peraltro che le stesse valgono solo ai fini del presente decreto legislativo. Tra queste definizioni si segnalano, in particolare, quelle di *organizzatore dell'evento*, lettera c), di *organizzatore della competizione*, lettera e), di *operatore della comunicazione*, lettera aa), di *intermediario indipendente*, lettera bb) e di *utente*, lettera ee), trattandosi dei diversi soggetti sui quali incide la riforma.

Particolare rilevanza assumono inoltre, la generale definizione di "diritti audiovisivi" di cui alla lettera o), che riprende la terminologia utilizzata nella legge n. 633 del 1941, e quelle specifiche del "*diritto d'archivio*", lettera p), dei "*diritti audiovisivi di natura primaria*", lettera q) e dei "*diritti audiovisivi di natura secondaria*", lettera r), anche perché concorrono a delimitare l'ambito dei diritti che sono oggetto della contitolarità tra l'organizzatore della competizione ed i soggetti partecipanti alla stessa (e della conseguente commercializzazione centralizzata).

6. Il titolo II, rubricato “titolarità ed esercizio dei diritti audiovisivi”, si articola in quattro capi, il primo dei quali contiene, oltre alle regole generali in materia di titolarità ed esercizio dei diritti audiovisivi, anche la disciplina del diritto di cronaca.

In particolare l’articolo 3, in ossequio alla disposizione dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge delega, prevede al primo comma la contitolarità dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione tra l’organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sportivi della competizione medesima. Trattasi di una comunione di tipo germanistico o *a mani riunite*, caratterizzata dalla mancanza di quote e da una forma collettiva di proprietà più accentuata rispetto a quella che caratterizza la comunione ordinaria di cui agli articoli 1100 e seguenti del codice civile.

Il successivo comma 2 dà attuazione alla disposizione dell’articolo 1, comma 2, lettera d) della legge delega in materia di “titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva”. In proposito si deve preliminarmente evidenziare che la legge delega attribuisce al legislatore delegato il compito di definire in cosa consista il diritto di archivio e che a tanto si è provveduto con l’articolo 2, comma 1, lettera o), ultimo alinea, che definisce il diritto di archivio come “la conservazione delle fissazioni delle immagini dell’evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell’ottavo giorno che segue alla disputa dell’evento medesimo”. Ciò posto, occorre ulteriormente evidenziare che nell’attuazione della predetta disposizione dell’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge delega si è tenuto conto, da un lato, del ruolo prioritario svolto dalla squadra ospitante nell’organizzazione dell’evento sportivo (ruolo che emerge con chiarezza dalla disciplina della produzione dell’evento sportivo contenuta nei commi 4 e seguenti dell’articolo 4) e, dall’altro, delle difficoltà che sarebbero sorte dalla previsione di una forma di comunione sul diritto di archivio tra la squadra ospitante e la squadra ospite. Pertanto, secondo l’articolo 3, comma 2, “la titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in esclusiva all’organizzatore dell’evento medesimo”, mentre il contributo offerto dalla squadra ospite alla realizzazione dell’evento trova riscontro nella disciplina dell’esercizio del diritto di archivio posta dall’articolo 4, comma 2, secondo il quale “l’esercizio del diritto di archivio è attribuito all’organizzatore di ciascun evento, il quale consente, in condizione di reciprocità, alla società sportiva che partecipa all’evento in qualità di ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell’evento medesimo”.

L’articolo 4, in materia di esercizio dei diritti audiovisivi, dà attuazione alle disposizioni dell’articolo 1, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), della legge delega, attribuendo (al comma 1) al solo organizzatore della competizione l’esercizio dei diritti audiovisivi e sanzionando con la nullità ogni atto giuridico posto in essere in violazione di tale disposizione. Come già evidenziato in precedenza, nella fase della commercializzazione dei diritti l’organizzatore della competizione, nei confronti dei soggetti che partecipano alla competizione medesima, opera in forza di un mandato collettivo *ex lege*, mentre gli eventuali atti giuridici posti in essere dagli organizzatori degli eventi sportivi ed aventi ad oggetto i diritti di cui all’articolo 3, comma 1, sono espressamente qualificati come nulli (art. 1418 del codice civile) in quanto contrari ad una norma imperativa e, come tali, sono insuscettibili di ratifica da parte dell’organizzatore della competizione.

I commi 2 e 3 dell'articolo 4 riguardano gli organizzatori dei singoli eventi sportivi. Dell'esercizio del diritto di archivio si è già detto, mentre la disciplina delle autonome iniziative commerciali di cui al comma 3 - secondo il quale "sono riservate agli organizzatori degli eventi autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione, sui canali tematici ufficiali, della sintesi, della replica e delle immagini salienti relativi all'evento al quale prende parte" - dà attuazione alla specifica previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge delega e deve essere coordinata con quelle poste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 21 comma 2 del presente decreto. Da tale complesso di disposizioni si evince che le "autonome iniziative commerciali" si risolvono in una sorta di mandato *in rem propriam* a favore degli organizzatori degli eventi sportivi - conferito *ex lege* nel caso dell'articolo 4, comma 3, e dall'organizzatore della competizione (attraverso le linee guida) nel caso dell'articolo 6, comma 2 - perché le risorse derivanti da tali autonome iniziative spettano agli organizzatori degli eventi sportivi, i quali non sono tenuti a versare alcun corrispettivo dall'organizzatore della competizione (benché si tratti di iniziative commerciali aventi ad oggetto diritti secondari rientranti tra i diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1).

Nei successivi commi 4, 5, 6 e 7 viene disciplinata l'attività di produzione audiovisiva dell'evento, che viene affidata prioritariamente all'organizzatore dell'evento stesso, trattandosi del soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo in cui devono essere effettuate le riprese dell'evento. Per dare tuttavia uniformità al prodotto audiovisivo si prevedono che le Linee Guida definiscano modalità unitarie nella realizzazione della produzione audiovisiva; si stabilisce altresì che le diverse produzioni audiovisive siano coordinate dall'organizzatore della competizione che determina, a tali fini, gli standard minimi, qualitativi ed editoriali, cui si devono attenere gli organizzatori degli eventi sportivi.

L'articolo 5, in ossequio all'articolo 21 della Costituzione e all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge delega (al primo comma) riconosce agli operatori della comunicazione il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione. Al comma 2 si prevede (conformemente al principio generale sancito dall'articolo 71 *nonies* della legge n. 633 del 1941, che disciplina le libere utilizzazioni del diritto d'autore quali, per l'appunto, il diritto di cronaca), che l'esercizio del diritto di cronaca, pur essendo costituzionalmente garantito, non deve pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e ai singoli organizzatori degli eventi, fermo restando che (secondo quanto ulteriormente dispone lo stesso comma 2) lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi non può comunque ritenersi pregiudicato dalla comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati.

Il comma 3 mira a realizzare un equo bilanciamento tra lo sfruttamento commerciale dei diritti televisivi da parte degli operatori della comunicazione e l'interesse generale della collettività alla conoscenza degli eventi sportivi, garantendo al concessionario del servizio pubblico televisivo e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la possibilità di trasmettere le immagini salienti e correlate, per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore, per le riprese televisive, a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento sportivo, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle 48 ore

successive alla conclusione dell'evento medesimo. La norma rinvia altresì ad un apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (da adottare previa consultazione dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale) il compito di precisare ulteriormente le modalità ed i limiti temporali per l'esercizio del diritto di cronaca. Per le trasmissioni radiofoniche, in considerazione della specificità della piattaforma di distribuzione si prevede che i limiti temporali e le modalità di esercizio del diritto di cronaca, anche in diretta, siano disciplinati esclusivamente in asproposito Regolamento dell'Autorità Garante per le Comunicazioni

Il comma 5 mira a rimuovere possibili ostacoli al concreto esercizio del diritto di cronaca.

7. Il Capo II, rubricato "Commercializzazione dei diritti audiovisivi" si articola in cinque Sezioni, la prima delle quali (recante le norme generali della materia) si apre con l'articolo 6 dedicato alle linee guida, ossia alle regole interne che l'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare per disciplinare le procedure attraverso le quali sarà effettuata la vendita dei diritti audiovisivi (comma 1).

Ulteriori contenuti delle linee guida sono indicati nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 6, nell'articolo 7, commi 3 e 5, nell'articolo 9, comma 3, nell'articolo 11, comma 3, nell'articolo 12, commi 1 e 2, e nell'articolo 15, comma 3.

Aderendo alle indicazioni della Commissione Parlamentare si richiama l'organizzatore della competizione al necessario rispetto di condizioni che garantiscano ai partecipanti alla procedura competitiva equità, trasparenza e non discriminazione. Non si è ritenuto, invece, di poter integralmente aderire all'affermazione secondo cui la commercializzazione debba necessariamente avvenire contestualmente per ogni pacchetto o tecnologia comprese quelle emergenti, in quanto potrebbe porsi in contrasto con il generale principio di proporzionalità che deve orientare ogni intervento nonché con il fatto che la legge delega non include l'obbligo di vendita contestuale nella lista positiva che deve orientare l'attività di commercializzazione da svolgersi in condizioni di libera concorrenza (art. 2, lett. e) e 3, lett. b).

Conformemente ai pareri delle Commissioni parlamentari si è anche precisato che le Linee guida devono indicare le modalità di produzione audiovisiva e i relativi costi, gli standard qualitativi ed editoriali richiesti alle produzioni audiovisive. Non si è invece ritenuto di esplicitare ulteriormente l'individuazione della tipologia dei diritti di natura secondaria poiché già contenuta nella formulazione originaria dei commi 3 e 4; le modalità di gestione degli archivi da parte degli assegnatari dei diritti audiovisivi non possono essere invece disciplinate dalle Linee Guida perché la titolarità e l'esercizio dei diritti di archivio competono in via esclusiva a ciascun organizzatore dell'evento e una previsione che rimettesse all'organizzatore della competizione di disciplinarne le modalità di gestione sarebbe viziata per contrasto con la legge delega

Il comma 4 ipotizza, peraltro conformemente alle raccomandazioni delle Commissioni Parlamentari, che, al fine di valorizzare i diritti audiovisivi relativi agli eventi del campionato di calcio di Serie B e di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione degli stessi, l'assemblea di categoria delle società sportive partecipanti al campionato di calcio di Serie A favorisca modalità di commercializzazione integrata dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio di

Serie A e di Serie B. Restano naturalmente ferme le disposizioni vigenti in materia di titolarità dei diritti e dei relativi ricavi che, come esplicitato già nella legge delega ( art. 1 comma 3 lett. i) competono all'organizzatore della competizione e alle sole società partecipanti a ciascuna competizione.

Si prevede altresì, coerentemente con le indicazioni delle Commissioni Parlamentari, e per evitare un possibile stallo nell'attività di formulazione delle regole di condotta cui l'organizzatore della competizione è tenuto ad adeguarsi nell'esercizio delle sue competenze, che le linee guida possono essere approvate con la maggioranza qualificata di due terzi nelle prime tre votazioni e con la maggioranza semplice alla quarta

Il controllo sul contenuto delle linee guida è assicurato dalla procedura di approvazione delle stesse da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato..

In materia di offerta dei diritti audiovisivi, la regola generale è dettata dal primo comma dell'articolo 7, secondo il quale l'organizzatore della competizione deve mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere - attraverso le apposite "procedure competitive" disciplinate dalle linee guida - per acquisire i diritti audiovisivi, fermo restando che "mettere in condizione di concorrere" significa anche (come recita il comma 2) attivare le procedure competitive con congruo anticipo rispetto alla data di esercizio dei diritti e (come prevede il comma 3) determinare un numero minimo di dirette che possa consentire a più operatori di averne un numero congruo di prodotti per la formazione del proprio palinsesto.

I successivi commi 4, 5 e 6 riguardano la possibilità offerta all'organizzatore della competizione di cedere in blocco tutti i diritti audiovisivi sportivi ad un intermediario indipendente, scelto attraverso un'apposita procedura competitiva. In questo caso l'intermediario indipendente -sostituendosi di fatto all'organizzatore della competizione - è tenuto ad osservare le regole che il presente decreto impone all'organizzatore della competizione, nonché quelle che a monte sono state stabilite dallo stesso organizzatore della competizione nelle linee guida, ferma restando la possibilità, prevista dall'articolo 7, comma 6, di provvedere alla formazione dei pacchetti, o eventualmente alla modifica degli stessi, qualora vi avesse provveduto l'organizzatore del campionato nelle linee guida. In tale ultima ipotesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato (che hanno già approvato le linee guida) dovranno pronunciarsi anche sulla nuova composizione dei pacchetti.

Il comma 8 precisa la disciplina applicabile alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al Campionato di serie A e agli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto. Conformemente a quanto osservato dalle Commissioni Parlamentari la disciplina differenziata si estende, in ragione della specificità degli eventi sportivi, non assimilabili in toto al Campionato Nazionale di serie A, alle altre coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle competizioni.

8. La Sezione II, dedicata alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale si apre con l'articolo 8 in materia di offerta dei diritti audiovisivi e di formazione dei pacchetti. Il primo comma garantisce la più ampia libertà di scelta all'organizzatore della competizione - il quale è libero di commercializzare per singola piattaforma o, in alternativa, di mettere in concorrenza le diverse piattaforme distributive, ovvero ancora di operare contestualmente con entrambe le modalità - ferma restando l'esigenza di garantire la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi sul mercato nazionale, in ossequio alla disposizione dell'articolo 1, comma 3, lettera d),

della legge delega. In caso di vendita “per singola piattaforma” il principio viene rispettato attraverso la previsione di diverse procedure competitive in relazione alle diverse piattaforme. Invece qualora l’organizzatore della competizione decida di mettere in concorrenza le diverse piattaforme, è necessario predisporre (come previsto al successivo comma 2) più pacchetti al fine di consentirne l’acquisto da parte di più operatori, tenuto conto anche del divieto di cui all’articolo 9, comma 4 (la c.d. *no single buyer rule*), che vieta a chiunque, ivi incluso l’intermediario indipendente, di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette.

Il comma 3 dispone che i pacchetti devono essere tra loro equilibrati, al fine di non discriminare un assegnatario rispetto all’altro. Pertanto, i diritti relativi alla competizione devono essere ripartiti in pacchetti distinti e tali pacchetti devono essere tra loro equilibrati in modo che ognuno di essi consenta all’acquirente di disporre di eventi sportivi comunque interessanti, sotto il profilo dell’*appeal* sportivo, per l’utente finale. Non si è ritenuto di poter aderire alle osservazioni delle Commissioni parlamentari relativamente al riconoscimento di un ruolo all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato per la valutazione della corretta predisposizione dei pacchetti alla luce dei principi sopra espressi. Si tratta, infatti, di attività che esula dalle competenze proprie dell’Autorità, implicando invece una valutazione discrezionale che può essere propria esclusivamente dell’organizzatore della competizione. Oltretutto una verifica da parte dell’Autorità Garante renderebbe altresì particolarmente problematico il rispetto della tempistica che è imposta dalla tipologia di cessioni di cui si discute.

Il comma 4 stabilisce infine che l’organizzatore della competizione deve fissare il prezzo minimo dei pacchetti, al di sotto del quale ha la possibilità di ritirare dal mercato i relativi diritti audiovisivi, previa comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L’articolo 9 ai primi due commi dà attuazione ad un’ulteriore disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge delega, consentendo la partecipazione alle procedure per l’assegnazione dei diritti audiovisivi solo agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo ed agli intermediari indipendenti, fermo restando che, qualora vengano messe in concorrenza più piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva è consentita anche all’operatore della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per una sola piattaforma.

L’articolo 10, nel rispetto dell’articolo 1, comma 3, lettera h), della legge delega (al comma 1) fissa in tre anni la durata massima dei contratti di licenza. Peraltro al comma 2 si prevede che la facoltà di determinare la durata massima dei contratti di licenza non possa comunque essere esercitata da parte dell’organizzatore della competizione in modo tale da pregiudicare la partecipazione alle procedure competitive di determinati operatori della comunicazione.

Il comma 3 precisa che i contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle società sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi.

9. La Sezione III riguarda l’esercizio dei diritti audiovisivi da parte degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti.

L'articolo 11, in ossequio alla previsione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge delega, prevede (al comma 1) il dovere di ciascun assegnatario di esercitare i diritti audiovisivi sulla sola piattaforma per la quale possiede il titolo abilitativo. In caso di violazione di tale dovere, si prevede al comma 2 la risoluzione di diritto del contratto di licenza, senza che l'organizzatore della competizione sia tenuto a restituire quanto pagato dall'assegnatario.

Se invece i diritti rimangono *invenduti* (cioè non assegnati attraverso la commercializzazione centralizzata), il comma 3 consente all'organizzatore dell'evento - nell'ambito delle sue autonome iniziative commerciali di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) - della legge delega, di commercializzarli o distribuirli direttamente attraverso il proprio canale tematico.

Non vengono comunque considerati invenduti, ma *invendibili*, ai sensi del comma 4, i diritti audiovisivi sportivi relativi alle dirette che, per scelta dell'organizzatore della competizione, non sono oggetto di commercializzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7.

Nel caso invece dell'articolo 9, comma 2 - e cioè nell'ipotesi in cui s'intenda mettere in concorrenza più piattaforme distributive - l'operatore della comunicazione esercita i diritti audiovisivi soltanto sulle piattaforme per le quali è in possesso del titolo abilitativo, senza che l'organizzatore della competizione possa commercializzare i diritti che non possono essere esercitati da parte dell'assegnatario per mancanza del titolo abilitativo.

I commi 6 e 7 dell'articolo 11, in ossequio delle disposizioni rispettivamente delle lettere b) e d) dell'articolo 1, comma 3, della legge delega, prevedono norme finalizzate ad impedire che l'operatore della comunicazione, attraverso la sublicenza dei diritti o la rivendita dei propri contenuti (il c.d. *wholesale* e la ridistribuzione del segnale), possa sostituirsi all'organizzatore della competizione o all'intermediario indipendente nella commercializzazione dei prodotti audiovisivi. Peraltro il successivo comma 7 stabilisce che l'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti, determinate condizioni e previa autorizzazione da parte dell'organizzatore della competizione, possa distribuire i propri contenuti o ritrasmettere il proprio segnale su altre piattaforme, dietro il pagamento di un prezzo congruo, e sempre che ciò non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti audiovisivi assegnati a soggetti operanti sulle predette piattaforme. Inoltre l'articolo 19, comma 1, prevede la possibilità che vengano concesse limitate deroghe a tali divieti.

In base al comma 8, anche l'intermediario indipendente può partecipare all'acquisizione dei pacchetti, anche se, una volta acquisiti, deve rispettare le regole e i principi fissati dal decreto, fatto salvo, il divieto di sublicenza. Tra tali regole vi è anche quella di rispettare i pacchetti così come predisposti dall'organizzatore del campionato sulla base dei principi contenuti nel decreto e nelle linee guida.

L'articolo 12 dà attuazione all'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge delega in materia di tutela degli utenti. Coerentemente con le raccomandazioni rinvenibili nei pareri delle Commissioni Parlamentari al comma 1 si prevede infatti che, in caso di mancato esercizio dei diritti audiovisivi da parte dell'assegnatario (ad eccezione delle dirette non vendute per scelta dell'organizzatore della competizione) quest'ultimo consenta ( non già possa consentire ) l'acquisizione dei medesimi diritti audiovisivi ad un altro operatore della comunicazione e permetta così agli utenti di poter assistere agli eventi cui hanno interesse. Per evitare tuttavia che questo obbligo danneggi gli interessi economici dell'organizzatore della competizione si è previsto che la seconda cessione debba avvenire in ogni caso dietro pagamento di un equo corrispettivo. Le linee guida prevedono altresì (secondo quanto dispone il comma 2) forme di agevolazione a favore delle emittenti locali qualora i diritti

non siano esercitati o gli eventi non trasmessi, in modo da garantire in ambito locale la fruizione degli eventi medesimi.

L'articolo 13 stabilisce che nel rispetto dei principi di libera concorrenza e nei limiti delle disposizioni comunitarie vigenti e fermi restando gli obblighi assunti con i contratti di licenza, l'organizzatore della competizione può realizzare una propria piattaforma, previo ottenimento dell'occorrente titolo abilitativo, ovvero realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti. Ciò attraverso i canali tematici ufficiali ovvero attraverso un proprio canale tematico, accedendo ai necessari servizi tecnici e commerciali a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi.

10. La Sezione IV contiene due articoli dedicati alle piattaforme emergenti ed alla piattaforma radiofonica.

L'articolo 14, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera g), della legge delega, prevede per le piattaforme distributive emergenti un regime speciale, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle sezioni I, II e III.

Innanzitutto il comma 1 affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di individuare, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti.

Conformemente ai pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, che hanno chiesto che l'Autorità, nell'individuare tali piattaforme, deve tenere nella massima considerazione quanto evidenziato in occasione dell'analisi del cd. mercato 18 nella delibera 544/07/CONS, in cui ha evidenziato che le partite del campionato di Serie A sono commercializzate sin dall'inizio del 2005 e che i soggetti che offrono tali servizi in pay-per-view sono caratterizzati da una forte integrazione verticale, si è precisato che l'Autorità deve tenere conto delle analisi di mercato condotte in base al Codice delle comunicazioni elettroniche.

In secondo luogo, il decreto prevede forme di agevolazioni a sostegno dello sviluppo e della crescita di tali piattaforme. In particolare il comma 3 stabilisce che i relativi pacchetti siano licenziati non in esclusiva, anche per evitare che, attraverso le esclusive, si consolidino posizioni dominanti di alcuni operatori. Il comma 4 impone all'organizzatore della competizione di concedere in licenza, direttamente ai soggetti che operano su tali piattaforme, diritti audiovisivi che siano quantitativamente ("quota rilevante") e qualitativamente ("diritti di prima messa in onda") significativi. Infine il comma 5 stabilisce che la commercializzazione debba avvenire per singola piattaforma, in modo da consentire a ciascun piattaforma di avvalersi del contenuto *premium* per crescere e svilupparsi.

Coerentemente con le osservazioni delle Commissioni parlamentari si è pure chiarito che la partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita agli operatori della comunicazione che abbiano già stipulato accordi con gli operatori di rete prima dell'inizio delle procedure competitive.

L'articolo 15 a sua volta detta norme speciali per disciplinare il mercato radiofonico, secondo le sue peculiarità. Per tale motivo, da una parte, si consente all'organizzatore della competizione di predisporre, limitatamente alle trasmissioni in lingua italiana, un solo pacchetto per il mercato nazionale e internazionale da assegnare ad un solo operatore della comunicazione. Dall'altra si prevede che le linee guida possano stabilire criteri per l'acquisizione in forma non esclusiva da parte di emittenti radiofoniche nazionali di brevi estratti in diretta degli eventi della competizione. Infine il comma 4 riserva all'organizzatore

dell'evento sportivo, anche al fine di salvaguardare l'utenza del relativo bacino locale, i diritti audio di natura secondaria da assegnare alle emittenti radiofoniche locali.

11. La Sezione V è dedicata alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale.

L'articolo 16 - tenuto conto della previsione dall'articolo 1, comma 3, lettera e) della legge delega, che richiama soltanto i principi di cui al comma 2 - detta una speciale disciplina che, pur nel rispetto delle regole generali in tema di offerta dei diritti audiovisivi attraverso distinte procedure competitive, tiene conto delle peculiarità del mercato internazionale.

In particolare il comma 2, in ossequio al principio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge delega, stabilisce che le linee guida debbano prevedere modalità tese a consentire la fruizione degli eventi da parte delle comunità italiane all'estero.

Inoltre, al fine di perseguire il miglior risultato economico nella commercializzazione dei diritti sul mercato internazionale, l'organizzatore della competizione è libero di scegliere le modalità di vendita che ritiene più convenienti.

L'articolo 17 impone che i contratti di licenza prevedano specifici obblighi a carico degli operatori italiani e degli operatori stranieri al fine di garantire la protezione delle immagini degli eventi della competizione, evitando che avvengano indebite captazioni del segnale o immissioni indebite nelle reti informatiche.

12. Il capo IV in materia di tutela dei diritti audiovisivi sportivi è composto dal solo articolo 18, secondo il quale spetta al solo organizzatore della competizione la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, fatta salva la legittimazione ad agire attribuita dell'organizzatore dell'evento sportivo in relazione ai diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali.

13. Il titolo III si chiude con il capo V, rubricato "Vigilanza e controllo", che contiene due articoli attraverso i quali viene data attuazione all'articolo 1, comma 3, lettera m), della legge delega.

L'articolo 19 riguarda i poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e prevede, in particolare, che l'Autorità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, possa concedere limitate deroghe - come previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge delega - ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6.

Il secondo comma contiene disposizioni di carattere organizzativo.

L'articolo 20 riguarda invece i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ivi compresa la vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.

14. Il Titolo IV contiene sei articoli dedicati alla ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi.

L'articolo 21 distingue, al primo e al secondo comma, tra diritti audiovisivi primari e secondari commercializzati in forma centralizzata e diritti audiovisivi di natura secondaria il cui esercizio sia oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli eventi. Solo le risorse che discendono dalla commercializzazione dei primi sono ripartite tra tutti i soggetti che partecipano alla competizione sportiva, mentre le risorse che derivano dalle autonome iniziative commerciali competono agli organizzatori degli eventi.

Il primo comma prevede inoltre la prededuzione, dall'ammontare complessivo delle risorse derivanti dalla commercializzazione centralizzata, delle quote destinate alla mutualità generale del sistema e alla valorizzazione delle categorie professionistiche inferiori.

L'articolo 22 prevede la destinazione di una quota non inferiore al quattro per cento delle risorse complessive derivanti dalla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi alle finalità di mutualità generale già analiticamente fissate dall'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge delega (ossia lo sviluppo dei settori giovanili, la valorizzazione delle categorie dilettantistiche, il sostegno agli investimenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi e il finanziamento di almeno due progetti a sostegno di discipline sportive diverse da quelle calcistiche). Invero, non si è ritenuto di aderire alle osservazioni delle Commissioni parlamentari nel senso di privilegiare nell'assegnazione dei fondi le categorie dilettantistiche perché siffatta previsione esulerebbe dai confini della legge delega

L'articolo 23 istituisce, come previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge delega, la "Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre" per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 22. A tali finalità è interamente vincolato il patrimonio della Fondazione, determinato proprio dall'accantonamento della quota non inferiore al quattro per cento di cui all'articolo 22.

L'articolo 23 disciplina altresì gli organi della fondazione e la composizione del Consiglio di Amministrazione della stessa. In particolare si prevede che una metà dei membri del Consiglio di amministrazione siano individuati dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e di serie B, tre membri siano individuati dalla Federazione Gioco Calcio, un rappresentante sia designato del Coni, un rappresentante dalla Federazione Italiana Pallacanestro e vi sia infine un rappresentante del campionato di pallacanestro di serie A. La designazione dei tre componenti da parte della Federazione Gioco Calcio mira ad assicurare la rappresentanza di tutte le componenti del mondo del calcio in particolare della Lega di serie C e della Lega dilettanti, oltre che della Federazione Gioco Calcio nella sua interezza, come peraltro rappresentato dalle Commissioni parlamentari in sede di espressione del parere sul presente provvedimento.

Le modalità e i criteri di svolgimento della attività della Fondazione sono determinati nello statuto. Aderendo alle osservazioni delle Commissioni Parlamentari, si è precisato che lo Statuto è emanato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e ciò al fine di consentire una adeguata ponderazione degli interessi coinvolti e delle conseguenti iniziative che la Fondazione dovrà intraprendere.

Nel comma 4 si prevede che la Fondazione individui almeno due progetti da finanziare per discipline sportive diverse da quella calcistica. Alla luce delle indicazioni provenienti dalle Commissioni parlamentari e coerentemente con la previsione della legge delega si è specificato che prioritariamente questi progetti concerneranno interventi socio-educativi finalizzati alla mediazione del conflitto, al superamento dei disagi e all'inclusione sociale, pure con il coinvolgimento di scuole, enti locali ed associazioni sportive

La Fondazione ha piena autonomia statutaria e gestionale, salva la previsione, introdotta dal presente decreto, della obbligatoria destinazione, fino al 2015-2016, di una quota delle risorse al programma straordinario per l'impiantistica di cui al decreto legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito con modificazioni nella legge n. 41 del 2007.

L'articolo 24 riguarda la mutualità per le categorie professionistiche di Serie B e di Serie C e prevede la destinazione a tal fine di una quota non inferiore al sei per cento delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi del Campionato di calcio

di Serie A, destinata ad essere ulteriormente ripartita tra le diverse categorie professionistiche “inferiori” (serie B e C).

L’articolo 25 disciplina le modalità di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie tra i soggetti che prendono parte alla competizione sportiva, fissando limiti non modificabili da parte dell’organizzatore della competizione. Il primo limite è rappresentato dalla necessità che la quota ripartita in parti uguali fra tutti i soggetti partecipanti alla competizione sportiva (quota che, in ragione di una espressa previsione della legge delega, deve avere carattere prevalente rispetto alle altre) non può essere inferiore al quaranta per cento. Siffatta previsione garantisce l’obiettivo di una equa ripartizione tra i soggetti partecipanti alla competizione, condizione essenziale per assicurare l’equilibrio competitivo. Il secondo limite è rappresentato dalla necessità che nella definizione delle quote commisurate al bacino di utenza e al risultato sportivo non si pervenga ad una sopravvalutazione del primo elemento in danno del secondo. Fermi restando tali limiti, la norma affida all’organizzatore della competizione il compito di stabilire, con una maggioranza qualificata, i criteri di ripartizione delle risorse tra i soggetti partecipanti alla competizione.

Non si è ritenuto di accogliere le osservazioni espresse dalle Commissioni Parlamentari in merito all’opzione in favore della votazione a maggioranza semplice in luogo di quella a maggioranza qualificata, in considerazione della delicatezza delle scelte e delle pesanti ricadute economiche che da queste scelte derivano in capo a tutti gli organizzatori degli eventi mentre si è ritenuto di chiarire meglio che la ripartizione delle risorse è operata tra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione .

L’articolo 26 nel disciplinare la prima ripartizione delle risorse del campionato di calcio di Serie A tiene conto, come già evidenziato in precedenza, delle decisioni assunte dalla Lega Calcio nell’assemblea del 30 ottobre scorso.

La norma precisa che tali risorse competono nella misura del 40% in parti uguali tra tutti i partecipanti alla competizione, nella misura del 30% in base al bacino di utenza, e nella misura del 30% in base ai risultati sportivi conseguiti.

La norma esplicita anche cosa si debba intendere per bacino di utenza e per risultato sportivo.

In particolare il bacino di utenza è individuato avuto riguardo al numero dei sostenitori di ciascuna società sportiva partecipante al campionato e dalla popolazione del comune di riferimento della squadra, rispettivamente nella misura del 25% e del 5% .

Il risultato sportivo è invece determinato da tre differenti fattori: il risultato “storico” conseguito a partire dal campionato del 1946 fino ai 5 anni precedenti il campionato di riferimento, valutato nella misura del 10%; il risultato sportivo conseguito nell’ultimo quinquennio valutato nella misura del 15% del valore complessivo e il risultato conseguito nell’ultima competizione sportiva valutato nella misura del 5%.

15. Nell’ambito del Titolo V, dedicato alle disposizioni transitorie, di coordinamento e finali particolare rilievo assume l’articolo 27 che disciplina il periodo transitorio alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettera o) della legge delega. Il primo e il secondo comma fanno salvi gli effetti dei contratti di licenza in essere sino al 30 giugno 2010, distinguendo comunque tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data. Per questi ultimi è previsto che i relativi effetti siano fatti salvi purchè si tratti di contratti stipulati da soggetti diversi da quelli titolari dei contratti di licenza di cui al comma 1 ovvero dagli stessi soggetti di cui al comma 1 ma aventi un diverso oggetto.

Ottemperando alle indicazioni delle Commissioni parlamentari si è ritenuto di chiarire che deve trattarsi di contratti la cui efficacia sia in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che la disciplina transitoria trova applicazione pure per i contratti di sub licenza, consentiti dalla preesistente disciplina normativa; si è altresì evidenziato che i riferimenti alla mutualità generale e alla mutualità per le categorie inferiori ineriscono esclusivamente il campionato di serie A

Posto che la legge delega prevede altresì una graduale applicazione dei principi di equa ripartizione e mutualità generale ai commi 4, 5, 6 e 7. La norma rimette all'organizzatore della competizione e all'Assemblea di categoria di definire, con una maggioranza qualificata i criteri della ripartizione delle risorse.

L'articolo 28 reca una disposizione di coordinamento che inserisce i diritti audiovisivi sportivi nell'ambito dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, riconducendoli, così come richiesto dall'articolo 1, comma 2 lettera c), della legge delega, "nell'ambito della tutela che l'ordinamento riconosce ai diritti di trasmissione".

L'articolo 29 precisa che dal decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di cui all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione.

L'articolo 30 abroga l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78.